



Audizione

Dell'Alleanza delle cooperative italiane nell'ambito dell'esame del

Atto Governo 149

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva UE 2018/645, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2016/126CE concernente la patente di guida.

Commissione IX

Della Camera dei deputati

25 febbraio 2020

Nell'ambito dell'esame dello schema del decreto legislativo recante recepimento della direttiva UE 2018/645, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2016/126CE concernente la patente di guida. Si esprimono le seguenti osservazioni:

La prima osservazione è inerente all'art. 10 (*Disposizioni transitorie*) in cui si dispone il periodo di 12 mesi per l'aggiornamento da parte del Ministero infrastrutture e trasporti delle procedure informatiche per la comunicazione di avvio dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, per il controllo delle presenze degli allievi ai corsi stessi, per la gestione delle lezioni svolte tramite e-learning (massimo 2 ore) per gli attestati di fine corso. Tale normativa non prevede un congruo periodo transitorio affinché chi è titolare possa adeguarsi alla norma fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs.

Quindi sarebbe opportuno prevedere la possibilità di svolgere un corso con modalità "semplificate" senza alcun obbligo di conseguimento di esame finale.

La seconda osservazione invece è sull'art. 8 (*Modificazioni agli allegati I e II al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286*) apporta una serie di modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 286 del 2005, recante i requisiti minimi della qualificazione e della formazione e all'allegato II del citato decreto legislativo, recante i requisiti relativi al modello dell'Unione europea di carta di qualificazione del conducente.

In particolare dove si prevede da parte del MIT il riconoscimento come parte della qualificazione iniziale (ma ciò è previsto anche nella procedura per il rinnovo quinquennale) di quelle attività di formazione specifiche, previste da normative dell'Unione Europea, “come equivalenti al massimo a uno dei periodi di sette ore stabiliti”. In tali attività col nuovo D.Lgs rientrano anche le attività formative previste per il rilascio del patentino ADR relativo al trasporto di merci pericolose di cui alla Direttiva 2008/68/CE, del patentino per il trasporto animali di cui al Reg. CE 1/2005 e relativamente al trasporto persone quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al Reg. UE 181/2011. In tali casi non sono contemplate le attività di formazione sulla “corretta gestione del cronotachigrafo e dei tempi di guida e di riposo” di cui al Reg. Ue 165/2014 e quelle sulla “sicurezza ancoraggio del carico” di cui alla Direttiva 2014/47/UE, nonostante tali tipologie formative siano oggetto specifico del programma formativo sia del corso per il rilascio della carta di qualificazione che del corso per il rinnovo quinquennale della stessa.

Sarebbe opportuno prevedere a coloro che nei due anni precedenti la frequenza del corso per il primo rilascio o il rinnovo, abbiano svolto attività formative, oltre a quelle già previste ai sensi dello schema del D.Lgs., anche le attività formative stabilite dai corsi sulla “corretta gestione del cronotachigrafo e dei tempi di guida e di riposo” e sulla “sicurezza ancoraggio del carico”, così come certificate dall’attestato che ne documenta il conseguimento.

Inoltre le scriventi organizzazioni aggiungono una considerazione è quella del limite di età di 24 anni per poter guidare un mezzo di trasporto persone anche se si è conseguito un corso accelerato di CQC. Ciò comporta rendere l'accesso alla professione difficoltoso e poco appetibile. Sarebbe opportuno pensare di abbassare il limite di età 21 anni.